LA STRUTTURA SOCIALE: LA CHIESA COME POPOLO DI DIO

Il Libro II del Codice canonico del 1983 ci parla della struttura sociale della chiesa ed è intitolato De populo Dei, il Popolo di Dio.

Questa dicitura “Popolo di Dio” sta ad indicare che non si tratta di un popolo inteso secondo la terminologia giuridica alla quale siamo abituati, ossia il complesso degli individui cui sono attribuiti i diritti di cittadinanza nello stato.

Ma si tratta di un popolo con caratteristiche peculiari:

è un popolo che non si è radunato per propria iniziativa ma si è costituito in seguito a chiamata divina e in questa chiamata divina erano predeterminate:

* le finalità che avrebbe dovuto perseguire
* i mezzi con cui perseguirle
* l’autorità costituita

“Predeterminate” perché, ricordiamoci, secondo la dottrina canonistica, la chiesa non è di istituzione umana, ma di istituzione divina.

Il popolo di dio quindi ha delle caratteristiche. È un popolo:

* universale: è aperto a tutti e non solo ai discendenti di Abramo. Ciò comporta il riconoscimento dei diritti anche in capo a chi, non avendo ricevuto il battesimo, non è ancora incorporato nella chiesa. Ai non battezzati sono riconosciuti alcuni diritti fondamentali, come il diritto di libertà religiosa (canone 748, par. 2) che statuisce “non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza”

(teniamo bene a mente questo, poi riprenderemo l’argomento quando parleremo del battesimo)

* l’Unità: questo popolo non nasce da fattori sociologicamente ricorrenti nelle altre società (ad esempio l’identità nazionale), ma dalla fede e dalla partecipazione alla vita divina attraverso i sacramenti
* eguaglianza sostanziale e diversità funzionale: eguaglianza sostanziale significa che tutti gli appartenenti al popolo di dio hanno i medesimi diritti e doveri (o almeno in teoria).

Diversità funzionale significa che c’è una diversità tra i membri del popolo di dio relativa al diverso ruolo, alla diversa funzione. Da questa diversità discendono diritti e doveri diversi. La chiesa quindi si caratterizza per un principio gerarchico : ci sono funzioni e ministeri che sono esercitati dalla gerarchia in nome ed in rappresentanza di Cristo perché è cristo stesso che li avrebbe attribuiti alla gerarchia

Vediamo allora da chi è composto il popolo di dio:

i cd. christifidelis cioè i fedeli

La nozione di fedeli la troviamo nel canone 204 del Codice canonico:

“I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il **battesimo**, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo”.

Strumentalmente connesso al canone 204 è il canone 96 che ci parla del battesimo:

“Mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri”.

Dobbiamo parlare di persona come “persona nella chiesa di Cristo” e non come “persona in diritto canonico”: in altre parole soggetto di diritto, nell’ordinamento canonico, non è solo chi ha ricevuto il battesimo, ma anche i non battezzati ̶ con le dovute differenze rispetto ai christifideles ̶ sono destinatari di norme canoniche che conferiscono loro dei diritti, come quello di richiedere e ricevere il battesimo.

Oppure, pensiamo, al non battezzato che può conferire il battesimo, in determinate condizioni e cioè quando ci si trova in un caso di necessità e manca il ministro ordinario o è impedito. (per tutte queste motivazioni il battesimo non conferisce la “capacità giuridica”: perché se così fosse, i non battezzati non dovrebbero, in linea di principio, essere titolari di diritti e di doveri nell’ordinamento canonico).

L’ordinamento canonico è un ordinamento aperto: nel senso che tutti gli uomini in potenza ne fanno parte perché la Chiesa deve portare il suo messaggio di salvezza a tutti.

Ma per accertare la piena comunione con la Chiesa, i membri del popolo di dio sono chiamati a (can. 205):

* appartenere alla chiesa
* professare la fede e ricevere i sacramenti
* accettare il vincolo del governo ecclesiastico/accettare la costituzione gerarchica della chiesa

A fronte di questa apertura dell’ordinamento canonico, ci sono però delle situazioni personali di parziale estraneità all’ordinamento stesso. Sono quindi al di fuori di questo ordinamento, i battezzati che non rispettano quei tre criteri per la piena comunione con la chiesa. In particolare si pongono al di fuori dell’ordinamento:

* i battezzati che NON PROFESSANO LA FEDE, cioè che non credono alle verità proposte dal MAGISTERO INFALLIBILE della chiesa o che non credono che esse siano divinamente rivelate o che non accetta uno o più dei 7 sacramenti

Questi battezzati si trovano in una condizione di ERESIA

* i battezzati che rifiutano il vincolo gerarchico della chiesa e quindi la sua costituzione gerarchica (pontefice, collegio episcopale, vescovi) e la sua sottomissione ad essa.

In questo caso si determina la condizione dello scisma.

Una grande differenza con il diritto civile è connessa all’acquisizione della CAPACITà GIURIDICA:

* l’art. 1 del Codice civile italiano collega la capacità giuridica alla NASCITA
* per il diritto canonico la persona è tale fin dal momento del suo concepimento. Per questo: i feti abortiti vengono battezzati; l’aborto è un delitto contro la vita

Dobbiamo poi fare una distinzione tra chierici, laici e religiosi:

* Ai chierici spetta il potere di insegnare, santificare e reggere. I chierici sono coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro (Vescovi, presbiteri, diaconi)
* Tutti gli altri che non siano chierici sono laici. I laici sono coloro che vivono nel mondo esercitando quelle che vengono definite “funzioni mondane” (nel matrimonio, nel lavoro etc.). Il loro compito quindi è animare cristianamente le realtà temporali: devono vivere da cristiani nel mondo
* I religiosi invece sono i consacrati, cioè coloro che emettono i voti (di povertà, obbedienza e castità)

Il divario tra chierici e laici è stato profondamente enfatizzato fino al Concilio Vaticano II. I laici, possiamo dire, fino al 1965 non hanno avuto un ruolo fondamentale nella chiesa, all’inizio perché la chiesa doveva rafforzare la sua struttura gerarchica (quindi i chierici) dinnanzi all’irrompere degli scismi e delle fratture (pensiamo alla riforma protestante che metteva in discussione la stessa gerarchia della Chiesa), sia perché con i laici (che in questo caso si identificano con il potere secolare) si creò una profonda frizione al momento dell’unificazione italiana.

Solo dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa ha capito le potenzialità del laicato ed ha cominciato quindi a riconoscerne il valore perché il laicato costituisce una sorta di esercito di persone che, improntando la propria esistenza al cattolicesimo, rendono capillare l’azione della chiesa (pensiamo agli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche).

In generale oggi i laici possono ricoprire funzioni che riguardano i tria munera.

I tria munera sono le tre funzioni con cui si dispiega l’agire Chiesa nel mondo e sono il muns docendi, il munus sanctificandi e il munus regendi.

* Nel munus docendi i laici sono chiamati a diffondere la parola e gli insegnamenti della Chiesa (es. gli insegnanti di religione cattolica)
* Nel munus sanctificandi i laici possono ad es. svolgere la funzione di lettori durante alcune funzioni, possono anche amministrare alcuni sacramenti – come il battesimo – se ricorrono determinate situazioni
* Il munus regendi (funzione di governo della Chiesa) invece è riservato ai chierici fatti salvi in cui il diritto stesso ammette anche fedeli laici ad uffici ecclesiastici con potestas regiminis

L’ordinamento canonico si caratterizza per il PRINCIPIO DI COMUNIONE: i diritti soggettivi non hanno un fondamento individualistico ma comunitario.

Che significa?

Significa che i diritti dei fedeli non rappresentano, come i diritti fondamentali negli ordinamenti secolari, l’espressione e lo strumento della massima emancipazione dell’individuo da ogni vincolo sociale o istituzionale di origine umana, ma piuttosto costituiscono sfere autonome di azione del fedele protese al conseguimento del fine della chiesa: il destino di salvezza di ciascun uomo è indissolubilmente legato a quello dell’intero popolo di dio

Ci sono autori (ad es. Dalla Torre) che ritengono che parlare di “libertà religiosa” nella chiesa perché la chiesa è una società ad appartenenza volontaria.

Cioè, dice Dalla Torre, il diritto di libertà religiosa ha un senso nell’ambito della comunità statale, della quale si fa parte a prescindere da una volontà personale, ma non nella chiesa, che è una società nella quale si entra mediante un atto di volontà (il battesimo) dal quale a certe condizioni è possibile anche recedere.

Ora questo assunto in realtà noi lo dobbiamo un poco mettere in crisi, sia perché l’elemento della volontarietà viene meno quando parliamo di battesimo degli infanti, poi lo vedremo, sia perché la Chiesa ha riconosciuto il principio della libertà religiosa, e dunque il diritto di ogni essere umano a credere o non credere a ciò che più gli piace (per usare le parole di Ruffini) in base alla propria coscienza, solo dopo il Concilio Vaticano II, siamo nel 1965. Precisamente l’affermazione del principio della libertà religiosa è contenuta nella dichiarazione Dignitatis Humanae.

Addentriamoci dunque nella questione del battesimo.

Il battesimo innanzitutto è un rito di affiliazione. Facciamo dunque una breve premessa:

I riti di affiliazione, anche se profondamente diversi, costituiscono una costante fondamentale per molti sistemi religiosi. Vediamone alcuni.

Nell’ebraismo ortodosso la trasmissione dell’appartenenza religiosa avviene per via matrilineare, o attraverso un percorso di conversione (ghiur). Il tradizionale rito che simboleggia l’ingresso nella comunità ebraica è dato dalla circoncisione maschile, simbolo di un patto divino con Abramo. Tale rito è solitamente effettuato dopo otto giorni dalla nascita, ma può essere praticato ai convertiti di ogni età. Nell’ebraismo l’accertamento dell’Amore per il Signore (leshem shamaim) e della comprensione dei doveri dell’Halachà costituiscono un passaggio fondamentale per verificare la sincerità delle motivazioni alla base dell’atto di conversione, che deve essere ulteriormente convalidato dal Tribunale e che comporta l’acquisizione di un nome ebraico.

Queste prescrizioni che vi ho enunciato per la conversione non si applicano indistintamente a tutte le comunità ebraiche; esse ad esempio non vengono osservate, o non si ritengono determinanti, per gli ebrei riformati americani.

Il diritto islamico prevede la trasmissione dell’appartenenza religiosa per nascita da padre musulmano, o in sua assenza, da madre musulmana. L’ingresso nell’islam è semplice ed immediato in seguito alla pronuncia della testimonianza di fede, in quanto l’islam si considera, per sua teologia, la religione naturale dell’umanità. Diversamente l’uscita dall’islam, l’apostasia, è punibile con la pena di morte o, in alcuni contesti, con una reclusione finalizzata alla riflessione ed al pentimento. In seguito alla conversione è diffuso l’uso di assumere un nome musulmano che risponde alla nuova identità religiosa. La circoncisione non è obbligatoria nell’islam ma si ritiene conforme alla Tradizione e costituisce per gli uomini il rito di ingresso nella comunità islamica, chiamata ad assistere a tale rito mediante una cerimonia. La circoncisione, praticabile ad ogni età, di solito si effettua nel settimo giorno di vita o, a seconda degli usi locali, tra i due e i quindici anni.

La grande varietà interna dell’induismo, che comprende tradizioni e pratiche sia religiose sia immanenti-ateistiche, non prevede un criterio unico per la trasmissione dell’appartenenza religiosa. Essa in linea di massima si trasmette per nascita da genitori induisti, o da uno di essi con delle differenze che afferiscono alla casta di appartenenza dei genitori, o per conversione; in quest’ultimo caso si acquisisce un nuovo nome che simboleggia la rinascita.

Anche il buddismo si acquisisce per nascita o per conversione attraverso la professione di fede (triratna).

Nel diritto canonico, il battesimo è l’atto sacramentale con cui “l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo” (Codice dir. can., Can. 96); esso determina l’entrata dell’infante nella comunità religiosa dei genitori.

Secondo il catechismo della Chiesa cattolica (Capitolo Primo, I Sacramenti dell’iniziazione cristiana, Articolo 1, Il Sacramento del Battesimo, 1213): “Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d’ingresso alla vita nello Spirito (vitae spiritualis ianua) e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti. Mediante il Battesimo siamo liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo membra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione”.

Il sacramento del battesimo in effetti costituisce letteralmente un “vestibolo d’ingresso”: pensiamo che in passato il rito battesimale veniva somministrato al di fuori della chiesa o negli appositi battisteri, a simboleggiare il passaggio dalla condizione di escluso a quella di membro della ecclesia.

Proprio per questo, a sostegno di una inclusione volontaria e consapevole, il movimento “anabattista”, così denominato in senso spregiativo, ha fin dal principio negato il valore del battesimo dei neonati, e del resto anche nel cristianesimo delle origini il battesimo era praticato sugli adulti; il rifiuto del battesimo neonatale si pone alla base del credo battista e della previsione degli otto anni come età minima per ricevere tale sacramento da parte della chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Anche papa Francesco ha sottolineato che il battesimo “più che la tappa che scandisce sociologicamente l’iscrizione al registro della parrocchia, (…) costituisce l’impegnativa carta d’identità del credente”.

Il battesimo denota effettivamente una “impegnativa” identità del fedele, ma proprio per questo la somministrazione dello stesso dovrebbe avvenire in presenza di una sincera ed esplicita manifestazione di volontà da parte di chi vuole coscientemente riceverlo.

Il can. 865 §1 del Codice di Diritto canonico afferma infatti che “Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati”.

Il punto è che l’espressione di tale volontà dovrebbe considerarsi sempre necessaria, poiché attraverso il sacramento de qua si entra a far parte di una comunità con una precisa identità religiosa, dalla quale discendono specifici orientamenti dottrinali, più o meno rigidi a seconda dei pontefici, che attengono anche a questioni di rilevanza civile.

L’appartenenza religiosa genera, se non obblighi, quantomeno impegni ‒ anche se non vincolanti ‒ nel portare avanti i capisaldi della dottrina cattolica; genera impegni anche a carico delle figure che accompagnano i battezzanti, ossia la madrina e il padrino, i quali sono chiamati a vegliare sull’educazione religiosa di questi ultimi.

Proprio per tali considerazioni i canoni del Codice di Diritto canonico sembrano prevedere, come detto, la spontanea e sincera volontà di essere battezzato, ma solo per gli adulti;

per i minori invece essi affermano l’obbligo dei genitori di provvedere affinché i bambini siano battezzati entro le prime settimane (can. 867 §1), la somministrazione del battesimo “senza indugio” se il bambino è in pericolo di morte (can. 867 §2), la “liceità” del battesimo del bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, nel caso di pericolo di morte, anche contro la volontà dei genitori (can. 868 §2).

Si potrebbe obiettare che la decisione di battezzare gli infanti concerne il foro interno dei soggetti, i genitori, ai quali si riconosce costituzionalmente il diritto di educare i propri figli e figlie seguendo le proprie convinzioni in ambito spirituale; si potrebbe inoltre obiettare che la somministrazione del battesimo e la successiva registrazione dell’atto nei registri parrocchiali costituiscono attività proprie di un ordinamento distinto da quello statale in virtù della separazione degli ordini

Analizzando una serie di vicende a proposito del cd. “sbattezzo” che hanno interessato le corti di alcuni Paesi europei ed extraeuropei.

In Italia a partire dal 1985 cominciarono a pervenire, con intensità crescente, richieste ai parroci di annotare sui registri parrocchiali, a margine del nome del/la battezzato/a, l’avvenuto abbandono della religione cattolica.

A tale richiesta i parroci, investiti del problema, reagirono in “ordine sparso”, alcuni annotando la richiesta, altri stigmatizzando pubblicamente nelle prediche domenicali il gesto.

Il primo caso a giungere davanti alla magistratura avvenne nel 1999, quando un battezzato, in ragione delle sue maturate convinzioni ateistiche, la cancellazione dei suoi dati personali dai registri dei battezzati conservati presso l’archivio parrocchiale del Duomo d’Este, ma ottenne, da parte dell’Arciprete, la mera allegazione della richiesta all’atto di battesimo.

In seguito al rifiuto opposto alla cancellazione, l’ex fedele ha presentato ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, lamentando la violazione del diritto all’aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati (l.675 del 1996, art. 13.1, lett. C, n. 3), la violazione del suo diritto all’oblio, del diritto alla cancellazione ai sensi della legge del 1996, art. 13.1, lett. c, n. 2.

Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che il battesimo “non è solo un atto di carattere confessionale, ma anche un atto giuridico costitutivo che segna l’ingresso di una persona nella Chiesa cattolica”.

La Chiesa, al pari, ad esempio, di quanto può avvenire per varie entità associative, non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l’ha riguardata se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà”.

Inoltre per il Garante la questione assume un rilievo peculiare in quanto i registri dei battezzati rientrano tra i registri ufficiali dell’ordinamento della Chiesa cattolica, che l’art. 7 Cost. riconosce come indipendente e sovrano nel suo ordine. La richiesta di rettifica dei dati, dunque, deve ritenersi soddisfatta mediante la semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi o l’allegazione della richiesta di rettifica.

Impugnata la decisione del Garante, il Tribunale di Padova (sent. n. 3722 del 29 maggio 2000) ha confermato che l’amministrazione dei sacramenti rientra tra le attività confessionali di un ordinamento indipendente e sovrano, quale quello della Chiesa cattolica, e dunque non può formare oggetto di sindacato da parte degli ordini, sia amministrativi sia giudiziari, dello Stato.

Pochi giorni dopo il provvedimento del Garante, il 30 ottobre 1999, la Conferenza Episcopale Italiana ha promulgato il Decreto generale Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, che all’art. 2, §7 afferma: “Chiunque ha diritto di chiedere l’iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti. La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato. L’annotazione fatta a margine dell’atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell’estratto o nella copia dell’atto. Il responsabile dei registri comunica per iscritto al richiedente l’avvenuta annotazione”.

Parzialmente diverso è stato l’iter che ha seguito il caso francese di un ex fedele che, dopo aver ottenuto l’annotazione, aveva chiesto al parroco, infruttuosamente, la cancellazione dei dati dal libro dei battezzati.

Diversamente dalle pronunce esaminate, il giudice francese di primo grado (Tribunale di Coutances) aveva ordinato di procedere alla cancellazione dei dati entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, con una penale di quindici euro per ogni giorno di ritardo.

Impugnata la decisione, la Corte d’appello di Caen (sent. 10 settembre 2013) ha confermato il diritto all’annotazione dell’apostasia nel registro, ma non ha riconosciuto il diritto alla cancellazione, poiché la registrazione del dato ha lo scopo di conservare la memoria di un accadimento storico; la privacy di tale dato viene garantita dai limiti di accesso ai registri, consultabili solo dai battezzati e dai ministri di culto vincolati al segreto. La pronuncia d’appello è stata successivamente confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza del 19 novembre 2014).

Ora, prestiamo attenzione ad un dato:

l’ingresso nel popolo di dio mediante il battesimo, conferisce all’autorità ecclesiastica il diritto di esercitare la propria giurisdizione sulla vita morale e spirituale che le persone conducono in veste di cives-fideles.

Il Catechismo della chiesa cattolica (§ 1269) afferma che: “Divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a colui che è morto e risuscitato per noi. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri, a servirli nella comunione della Chiesa, ad essere «obbediente» e «sottomesso» ai capi della Chiesa, e a trattarli con rispetto e carità”.

Un esempio ci aiuterà a capire meglio:

Nel 1956, venne pubblicata sul giornale parrocchiale pratese Richiami, una lettera del vescovo di Firenze Pietro Fiordelli indirizzata a Don Danilo Ajazzi, direttore del giornale e responsabile della parrocchia di S. Maria del Soccorso.

Con toni perentori il vescovo aveva scritto:

“Oggi, 12 agosto, due suoi parrocchiani celebrano le nozze in Comune rifiutando il matrimonio religioso. L’Autorità ecclesiastica ha fatto ogni sforzo per impedire il gravissimo peccato. (…) Il matrimonio cosiddetto civile per due battezzati assolutamente non è matrimonio, ma soltanto inizio di uno scandaloso concubinato.

Pertanto lei, signor Proposto, alla luce della morale cristiana e delle leggi della Chiesa, classificherà i due tra i pubblici concubini e, a norma dei canoni 855 e 2357 del Codice di Diritto canonico, considererà a tutti gli effetti il signor Bellandi Mauro come pubblico peccatore e la signorina Nunziati Loriana come pubblica peccatrice. Saranno loro negati tutti i SS. Sacramenti, non sarà benedetta la loro casa, non potranno essere accettati come padrini a battesimi e cresime, sarà loro negato il funerale religioso. Solo si pregherà per loro perché riparino il gravissimo scandalo. Infine, poiché risulta all’Autorità ecclesiastica che i genitori hanno gravemente mancato ai propri doveri di genitori cristiani, permettendo questo passo immensamente peccaminoso e scandaloso, la Signoria Vostra, in occasione della Pasqua, negherà l’Acqua Santa alla famiglia Bellandi e ai genitori della Nunziati Loriana. La presente sia letta ai fedeli”,

In seguito al ricorso dei coniugi apostrofati come pubblici concubini, il Tribunale di Firenze condannò il vescovo (febbraio 1958) al pagamento di una multa di 40.000 lire, affermando che “con il classificare due persone come pubblici concubini si viene indubbiamente ad offendere la loro reputazione”. E che “le leggi della Chiesa non possono contenere norme che autorizzino le autorità ecclesiastiche a ledere un bene del cittadino tutelato dalle leggi dello Stato”. La condanna di monsignor Fiordelli fu considerata un vulnus imperdonabile inferto alla Chiesa; in favore di Mons. Fiordelli si schierò tutto il mondo cattolico, compresi giuristi di grande levatura morale come Giorgio La Pira. Dopo pochi mesi, nell’ottobre 1958, il vescovo Fiordelli fu assolto in appello per “l’insindacabilità dell’atto”.

Lesive della dignità personale sono state ad esempio le parole del vescovo, nel richiamato caso dei concubini di Prato, rivolte pubblicamente ai due coniugi che, battezzati, avevano optato per il matrimonio civile. Lesiva della dignità personale potrebbe essere la considerazione dello sbattezzo ‒ forma legittima di esercizio del diritto di libertà religiosa ‒ come di un delitto penale sanzionato con la scomunica latae sententiae (can. 1364) in un ordinamento al quale la Costituzione repubblicana riconosce nel suo ordine indipendenza e sovranità.

Il discorso potrebbe estendersi alle ipotesi, considerate lecite dalle disposizioni canoniche (can. 868 §2), dei battesimi dei figli di genitori cattolici e non cattolici in pericolo di morte anche contro la volontà dei genitori. Va ricordato che storicamente si sono verificati casi, come quello tristemente celebre di Edgardo Mortara[[1]](#footnote-1), di battesimi somministrati all’insaputa dei genitori praticanti altre fedi o contro la loro stessa volontà che hanno comportato la perdita della potestà genitoriale (precedentemente “patria”).

Ma non occorre retrocedere fino a periodi storici antecedenti all’unificazione italiana, se si pensa che in Canada, Stato storicamente strutturato come un Paese inclusivo e multiculturale, la Truth and Reconciliation Commission ha pubblicato un rapporto nel 2015 per far luce sulle politiche di assimilazione forzata imposte ai bambini indigeni canadesi, soprattutto Métis e Inuit.

Tali bambini e bambine venivano sottratti alle famiglie d’origine e confinati nelle Residential Schools, collegi gestiti dalle chiese cristiane, ove subivano conversioni forzate, vessazioni e trattamenti degradanti e disumani. Le ultime scuole sono state chiuse alla fine degli anni Novanta.

Mutatis mutandis l’usanza di battezzare i propri figli e figlie in tenera età è normativamente supportata, rectius prescritta, dalle norme canoniche, le quali risultano in tal modo svincolate dal rispetto delle garanzie costituzionali apprestate all’individuo quali la libertà religiosa e di pensiero, la garanzia dei diritti inviolabili sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la propria personalità, il principio di uguaglianza e di non discriminazione, la libertà ‒ che la Repubblica deve agevolare mediante la rimozione degli ostacoli anche sociali (art. 3.2 Cost.) ‒ di edificare autonomamente la propria personalità, la libertà di associazione, il principio di laicità.

Un rito di affiliazione religiosa come il battesimo, certificato mediante iscrizione in un registro, si confà alla libertà religiosa della confessione interessata e dei genitori, ma non del destinatario del rito e configura un’ipotesi di atto libero di fatto, in quanto liberamente scelto dai genitori, ma da cui deriva un’appartenenza imposta per il battezzato o per la battezzata.

Si potrebbe obiettare, come già rilevato, che il dovere di istruire i figli e le figlie è anch’esso costituzionalmente garantito e comprende, senza dubbio, anche la libertà dei genitori di impartire loro l’educazione religiosa. Certamente rientra nel diritto-dovere dei genitori introdurre i propri bambini e bambine agli insegnamenti religiosi o filosofici in linea con le loro convinzioni ed il loro modo di essere o esistere, ma “introdurre” alla religione/filosofia è diverso dall’imporre, mediante un rito di affiliazione, le proprie convinzioni, perché queste dovrebbero essere maturate e scelte autonomamente e coscientemente nel corso della vita.

Per la stessa ragione i genitori possono insegnare alle figlie e ai figli i valori e i principi politici in cui credono, ma non possono tesserarli ad un partito nei primi mesi di vita, oppure possono legittimamente sperare che i figli seguano un percorso universitario, ma non possono procedere con la relativa iscrizione prima del tempo.

Sulla pertinenza degli esempi addotti, giova ricordare che la Corte costituzionale italiana, nella celebre sentenza n. 239 del 1984 sulle comunità israelitiche, ha chiaramente affermato che “Non è (…) necessario prendere posizione sulla natura «associativa» o «istituzionale» delle Comunità israelitiche, perché la «libertà di adesione», nei suoi aspetti («positivo» e «negativo») (…) va tutelata, come «diritto inviolabile», nei confronti non solo delle associazioni, ma anche di quelle «formazioni sociali», cui fa riferimento l’art. 2 della Costituzione, e tra le quali si possono ritenere comprese anche le confessioni religiose. Libertà di aderire e di non aderire che, per quanto specificamente concerne l’appartenenza alle strutture di una confessione religiosa, negli aspetti che rilevano nell’ordinamento dello Stato, affonda le sue radici in quella «libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa» (…), che è garantita dall’art. 19 della Costituzione, e che va annoverata anch’essa tra i «diritti inviolabili dell’uomo» (…)”.

Nella citata sentenza la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della previsione dell’appartenenza di diritto degli ebrei alla comunità israelitica del territorio di residenza (r.d. 1731 del 1930, art. 4), da cui derivava anche un obbligo contributivo in base al reddito.

In tale occasione, la Corte ha riscontrato l’incostituzionalità della disposizione per contrasto con gli artt. 2, 3, 18 (libertà di associazione) della Carta fondamentale. Nel punto 8 del considerato in diritto si afferma in particolare che: “il precetto costituzionale contenuto nell’art. 18 deve essere interpretato nel contesto storico che l’ha visto nascere e che porta a considerare, della proclamata libertà di associazione, non soltanto l’aspetto che è stato definito «positivo», ma anche l’altro «negativo», quello che si risolve nella libertà di non associarsi (…)”.

Richiamando una sua precedente sentenza (n. 69 del 1962), la Corte ha inoltre vigorosamente affermato che “la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo gli appartenenti a un gruppo o a una categoria, ad associarsi tra di loro, si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente garantito”.

E ancora: “L’obbligatoria appartenenza alla Comunità di un soggetto, per il solo fatto di essere «israelita» e di risiedere nel «territorio» di pertinenza della Comunità medesima, senza che l’appartenenza sia accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, viola appunto quella «libertà di adesione», che è tutelata dagli artt. 2 e 18 della Costituzione”. La libertà di associazione implica dunque di converso anche il riconoscimento del suo aspetto negativo, ossia la libertà di non associarsi.

Un’ultima considerazione merita la qualifica di “dato storico” attribuita alla registrazione del battesimo. Da tale qualifica deriva l’ulteriore argomentazione a sostegno dell’impossibilità di cancellare il dato de qua.

Va infatti rilevato che l’ordinamento canonico conosce delle cause di nullità del matrimonio che rendono il vincolo matrimoniale nullo ab origine e rispondente all’antica massima quod nullum est, nullum producit effectum, con tutte le problematiche che ne sono derivate, connesse sia alla tutela del “coniuge debole” sia all’“inestricabile intreccio di giurisdizione civile e canonica”. Ne parleremo.

La storicità del fatto dunque non sembra essere una causa ostativa alla cancellazione di un dato inerente ad un sacramento somministrato senza consenso del diretto interessato.

In linea con quanto stabilito dall’art. 91.1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), che consente alle chiese, associazioni e comunità religiose di continuare ad applicare, ove esistenti, i loro corpus di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, i registri dei sacramenti della Chiesa cattolica sono soggetti alla disciplina di diritto canonico (Decreto Generale CEI per la tutela della buona fama e del diritto alla riservatezza). Tali registri, la cui privacy è garantita dalle norme canoniche, possono costituire una base statistica per la quantificazione dell’appartenenza religiosa, di qui l’ulteriore constatazione dell’importanza della registrazione dello sbattezzo.

Va rilevato che non sempre il diritto di accesso ai registri parrocchiali resta circoscritto alla comunità dei battezzati o ai ministri di culto. Ad esempio, il sito irlandese “Findmypast” consente al pubblico la consultazione di un database di documenti, tra i quali le riproduzioni fotografiche o digitalizzate dei registri parrocchiali, per permettere, a chi volesse, di ricostruire la propria storia o quella dei propri avi irlandesi.

Prendere visione della registrazione del battesimo è un atto utile a tale scopo, in quanto consente di risalire ad informazioni precedenti all’introduzione, nella seconda metà dell’Ottocento, della registrazione civile obbligatoria. Gli utenti possono dunque, semplicemente inserendo pochi dati approssimativi del soggetto interessato, prendere visione del suo estratto dell’atto di battesimo (o di matrimonio/sepoltura).

In Irlanda, inoltre, la baptism barrier ha rappresentato nel tempo una vera e propria “barriera” discriminatoria per l’accesso nelle scuole: il sistema scolastico irlandese è del tutto peculiare; la stragrande maggioranza delle scuole primarie sono gestite da gruppi cattolici con finanziamenti statali. Tali scuole, in base alla sezione 7.3 (c) dell’Equal Status Act del 2000 potevano preferire, in caso di iscrizioni sovrannumerarie, studenti appartenenti alla specifica confessione rispetto ad altri, oppure potevano rifiutare l’accesso a coloro che professano altre convinzioni religiose. Si sono così diffusi i cd. “battesimi pratici” (pragmatic baptisms), il cui scopo era quello di facilitare l’ingresso a scuola. Solo nel 2018 il nuovo Education (Admission to Schools) Act ha emendato la sezione 7.3 (c) dell’Equal Status Act del 2000 ed ha vietato la baptism barrier esclusivamente alle scuole cattoliche.

In Germania e in Austria l’affiliazione ad una confessione religiosa comporta il pagamento della tassa ecclesiastica. Anche per questo l’abbandono dell’affiliazione religiosa è una pratica in costante aumento.

In Ungheria, alla cui recente involuzione nazionalista si accompagna un fanatismo di matrice cattolica, si è registrato un caso di licenziamento discriminatorio per motivi religiosi: il 2 febbraio 2021 Gáspár Békés, membro dell’unione degli atei ungherese, è stato infatti licenziato dall’incarico di esperto ambientale nel Dipartimento per il clima e l’ambiente del comune di Budapest perché in un post social risalente al 2018 aveva criticato la somministrazione del battesimo in età infantile. Il licenziamento ha fatto seguito all’appello di Zsolt Semjén (leader dei Democratici Cristiani, KDNP) che ha accusato il dipendente di “odio patologico anticristiano”.

È chiaro che il caso concerne la lesione della libertà di espressione e della libertà di propaganda del pensiero religioso, ma è sintomatico dei pericoli che si corrono quando il processo di divaricazione in senso autonomistico tra la sfera statale e la sfera religiosa retrocede; in questo caso sono infatti le libertà fondamentali a soffrirne, quelle cioè che gli Stati democratici sono chiamati a garantire a tutti/e senza distinzioni su base (anche) religiosa.

In ultima analisi nelle società secolarizzate i riti di affiliazione religiosa in età infantile, dei quali il battesimo cattolico è solo un esempio, appaiono cristallizzazioni di identità eterocostruite e tramandate di generazione in generazione, etichette formali di appartenenze che si dovrebbero adottare solo in età adulta, attraverso il libero arbitrio e una scelta libera e consapevole.

1. Il **caso Edgardo Mortara** fu una celebre vicenda storica che catturò l'attenzione internazionale in gran parte dell'Europa e del Nord America tra gli anni cinquanta e sessanta del XIX secolo. Concerne il prelievo avvenuto nell'allora [Stato Pontificio](https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio), durante il [Risorgimento italiano](https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento_italiano), da parte delle autorità clericali, di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia [ebraica](https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei), avvenuto il 23 giugno [1858](https://it.wikipedia.org/wiki/1858), a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma sotto la custodia di [papa Pio IX](https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX), per esser allevato come cattolico. Nonostante le disperate e reiterate richieste dei genitori di riavere il bambino, il Papa rifiutò sempre di riconsegnarlo. Ciò contribuì a creare nell'opinione pubblica sia in Italia sia all'estero l'immagine di uno Stato Pontificio [anacronistico](https://it.wikipedia.org/wiki/Anacronismo) e irrispettoso dei [diritti umani](https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani) nell'età del [liberalismo](https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo) e del [razionalismo](https://it.wikipedia.org/wiki/Razionalismo), contro cui sarebbe stato opportuno che i [Savoia](https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Savoia) intervenissero militarmente.

Il bambino, nato in una famiglia ebraica di [Bologna](https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna) il 27 agosto [1851](https://it.wikipedia.org/wiki/1851), fu [battezzato](https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo) all'insaputa dei genitori, nel suo primo anno di vita, dalla domestica Anna Morisi che lo riteneva a rischio di [morte](https://it.wikipedia.org/wiki/Morte) imminente a causa di una [malattia](https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia); quando alla fine del 1857 l'inquisitore di Bologna, padre Pier Feletti, udì la storia, la Santa Inquisizione decretò che questa azione aveva fatto di Edgardo irrevocabilmente un cattolico, e siccome la legge degli Stati Pontifici prevedeva il divieto a persone di altre fedi di crescere i cristiani, i genitori del bambino persero la [patria potestà](https://it.wikipedia.org/wiki/Patria_potest%C3%A0). La [Gendarmeria pontificia](https://it.wikipedia.org/wiki/Gendarmeria_pontificia) entrò in casa della famiglia Mortara e portò via Edgardo, che venne cresciuto in un collegio cattolico al di fuori della famiglia d'origine, diventando poi sacerdote.

Quando il caso del bambino rapito trapelò, la notizia si diffuse ben presto anche all'estero, suscitando oltraggio per il senso di umanità e uno scandalo internazionale.

Il caso Mortara, per un periodo sottovalutato e dimenticato dalla storiografia italiana, ha ricevuto nuova eco dopo il libro Prigioniero del Papa Re, dello storico David Kertzer, ma soprattutto dopo la decisione di [papa Giovanni Paolo II](https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II) di beatificare [Pio IX](https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX) nel [2000](https://it.wikipedia.org/wiki/2000), influenzando negativamente le relazioni con le organizzazioni ebraiche [↑](#footnote-ref-1)